



FEDERAZIONE SVIZZERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA

INDICE

	Pagina
Statuto della Federazione Svizzera Funzionari di Polizia - sezione Ticino.....	2
Statuto della Fondazione cassa decessi della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, Sezione Ticino.....	7
Regolamento della fondazione cassa decessi della Federazione Svizzera dei Funzionari di polizia della Sezione Ticino.....	10
Statuti del Comitato di coordinamento sindacale (CCS).....	11



Statuto della Federazione Svizzera Funzionari di Polizia - Sezione Ticino

Denominazione e scopo

Art.1

Con la denominazione "Federazione Svizzera Funzionari di Polizia, Sezione Ticino" (detta in seguito FSFP-Ti) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

Art.2

La sede e il recapito della FSFP-Ti sono presso la residenza di lavoro del Presidente.

Art.3

La FSFP-Ti si prefigge:

- a) la tutela degli interessi morali, sociali e professionali;
- b) lo stimolo dello spirito di collegialità e solidarietà;
- c) la creazione e lo sviluppo di previdenze sociali.
- d) La FSFP-Ti è apolitica e aconfessionale.

Soci

Art.4

Possono essere soci della FSFP-Ti coloro che ne fanno richiesta se:

- a) sono membri del Corpo della polizia del Cantone Ticino;
- b) sono membri delle polizie comunali del Cantone Ticino;
- c) hanno lasciato il servizio di polizia o sono stati pensionati;
- d) sono funzionari tecnici amministrativi o funzionarie tecniche amministrative del corpo della polizia.

Sono soci onorari quelle persone che per benemeranze particolari nei confronti della FSFP-Ti vengono proclamati tali dall'Assemblea dei soci.

Art.5

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Segretario entro il 30 settembre e hanno effetto a fine anno. Il dimissionario perde ogni diritto sul patrimonio sociale. E' tenuto a pagare le tasse per il periodo che ha fatto parte della FSFP-Ti.



Art.6

Su proposta del Comitato direttivo, l'Assemblea può pronunciare l'esclusione:

- a) per chi si rifiuta di osservare gli statuti e le decisioni prese dagli organi della FSFP-Ti;
- b) per chi lede gravemente gli interessi della FSFP-Ti;
- c) per chi è in mora con le tasse prescritte;
- d) per motivi di ordine morale.

Organizzazione

Art.7

Gli organi della FSFP-Ti sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) i revisori;
- d) le commissioni permanenti.

Art. 8

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno. Le sue competenze sono:

- a) approvazione della gestione;
- b) nomina del Presidente, del Cassiere, del Segretario e degli altri membri del Comitato;
- c) nomina di tre revisori;
- d) nomina di commissioni speciali per lo studio di particolari problemi;
- e) nomina dei delegati al congresso centrale della FSFP;
- f) fissazione delle quote annuali;
- g) decisioni su contestazioni o controversie.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in ogni momento dal Comitato direttivo o su domanda di almeno un quinto dei soci.

Art. 9

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10

Il Comitato direttivo si compone:

- a) del Presidente, del Segretario, del Cassiere designati come all'art. 8;
- b) di altri 14 membri, distribuiti equamente nei diversi servizi, organi specialistici, logistici, amministrativi ed almeno un socio pensionato.



Art. 11

Il Comitato resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Art. 12

Il Comitato direttivo si riunisce più volte l'anno. Una risoluzione è ritenuta valida se appoggiata dalla metà dei voti più uno dei presenti che devono essere al minimo nove. Le decisioni importanti sono rese note a tutti i soci. Il redattore di lingua italiana del bollettino FSFP fa parte di diritto del Comitato direttivo con voto consultivo.

Art. 12 a ¹

Il Comitato nomina una Commissione giuridica ed una Commissione collaborazione e problematiche Polizie Comunali.

Altre commissioni permanenti potranno essere nominate secondo le necessità.

Le Commissioni sono dirette da un membro di Comitato che riferirà sull'attività al Comitato stesso.

Art. 13

Il Presidente si occupa di:

- a) tutte le questioni che interessano la FSFP-Ti;
 - b) convoca e presiede le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei soci;
 - c) firma tutti gli atti unitamente al Segretario o al Cassiere;
 - d) controlla la contabilità e lo stato della cassa;
 - e) prepara una relazione sulla gestione annuale e la presenta all'Assemblea generale.
- Non può prendere nessun impegno a nome della società se non vi acconsente la maggioranza dei voti del Comitato direttivo. Sono riservati i casi di semplice amministrazione.

Art. 14

Il Segretario cura:

- a) il verbale delle sedute di Comitato e dell'Assemblea;
- b) lo stato nominativo dei soci;
- c) la registrazione degli atti e tutta la corrispondenza in genere.

Art. 15

Il Cassiere cura:

- a) la contabilità;
- b) prepara i bilanci e li sottopone ai revisori e all'Assemblea generale;
- c) effettua i pagamenti, con firma collettiva a due, unitamente al Presidente, in sua assenza al Vicepresidente, al Segretario o un altro membro del Comitato.

¹ Modificato e approvato il 3 dicembre 2010 dall'Assemblea annuale ordinaria di Sementina.



Art. 16

I revisori restano in carica un anno e due sono rieleggibili. Essi esaminano:

- a) tutti gli atti e i registri inerenti la gestione contabile;
- b) presentano un rapporto all'Assemblea dei soci.

Art. 16 a²

La Commissione giuridica, massimo 3 membri, tratta e segue tutte le richieste di protezione giuridica, dandone scarico al Comitato .

La Commissione collaborazione e problematiche Polizie Comunali, massimo 7 membri, analizza le varie esigenze sottoponendole al Comitato.

I membri delle commissioni, se convocati, possono partecipare alle riunioni di Comitato a titolo consultivo senza diritto di voto.

Cassa decessi

Art. 17

La FSFP-Ti ha istituito una Fondazione cassa decessi sezionale con proprio statuto che si propone di versare un'indennità ai superstiti dei soci decessi.

La Fondazione emana un proprio regolamento per il funzionamento della cassa. L'Assemblea ordinaria della FSFP verrà informata sull'andamento della Fondazione ed a maggioranza ne può decidere lo scioglimento.

Aiuti finanziari

Art. 18

Su richiesta, in casi particolari, il Comitato direttivo, può concedere degli aiuti finanziari ai soci.

Finanze

Art. 19³

- a) Chiunque assolve una missione per conto della FSFP-Ti ha diritto alle spese realmente sopportate.
- b) Nell'ambito del Comitato direttivo sono concesse le seguenti indennità annuali:
 - al Presidente CHF 1'500.-;
 - al Vicepresidente CHF 800.-;
 - al Segretario e al Cassiere rispettivamente CHF 1'200.-;

² Modificato e approvato il 3 dicembre 2010 dall'Assemblea annuale ordinaria di Sementina.

³ Modificato e approvato il 23 novembre 2007 dall'Assemblea annuale ordinaria di Cadro.



- c) Ogni socio della FSFP-Ti che svolga un'attività su incarico del Comitato, percepisce una indennità di CHF 80.- per la mezza giornata e di CHF 160.- per la giornata intera.

Art. 20

La cassa sezionale paga:

- a) la tassa alla cassa centrale della FSFP;
- b) la tassa d'entrata e le quote annuali alla cassa decessi della FSFP;
- c) la tassa alla cassa soccorso della FSFP;
- d) l'abbonamento all'organo ufficiale ed obbligatorio della FSFP;
- e) tutte le altre spese amministrative;
- f) tutte le spese preventivate dall'Assemblea.

Art. 21

La FSFP-Ti riscuote una tassa annuale il cui importo viene fissato dall'Assemblea generale ordinaria ed è pagabile in rate mensili.

Disposizioni finali

Art. 22

Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti all'Assemblea. Le modifiche proposte devono figurare all'ordine del giorno.

Art. 23

Lo scioglimento della FSFP-Ti può essere deciso solo con il voto favorevole di due terzi dei soci iscritti.

Gli eventuali fondi della FSFP-Ti devono essere depositati presso un istituto di credito garantito dallo stato per la durata di 10 anni.

Se nel frattempo sorgesse un'analoga associazione i fondi saranno versati alla stessa, caso contrario, ripartiti fra soci secondo l'anzianità di appartenenza alla società.

Art. 24

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea generale dei soci tenutasi ad Ascona il 21.11.1992, entra immediatamente in vigore abrogando tutte le disposizioni precedenti.

Il Presidente:
Michele SUSSIGAN

Il Segretario:
Alberto MARIETTA



Statuto della Fondazione cassa decessi della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, Sezione Ticino

Art. 1 - Costituzione e scopo

La sezione Ticino della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (denominata in seguito "Fondatrice") costituisce sotto il nome "Cassa decessi della sezione Ticino della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia" una fondazione indipendente ai sensi degli articoli 80-89 bis del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 – Sede - Iscrizione nel registro di commercio

- 1) La sede della Fondazione è attualmente Locarno. Il consiglio di fondazione ha la facoltà di trasferire in ogni tempo la sede entro i confini svizzeri, qualora ciò fosse opportuno per motivi d'ordine amministrativo.
- 2) La fondazione è iscritta a registro di commercio.

Art. 3 - Scopo

- 1) La Fondazione si propone di versare un'indennità di decesso, da pagare ai superstiti in caso di morte di uno dei soci della FSFP Sezione TI.
- 2) La Fondazione può partecipare con un contributo a finanziare l'adesione alla Cassa decessi centrale della FSFP per i suoi nuovi ammessi che hanno già alcuni anni di servizio.
- 3) Il Consiglio di fondazione emana uno speciale regolamento nel quale definisce - nel quadro del presente statuto - tutte le modalità riguardanti il versamento dell'indennità di decesso. Le modifiche del regolamento competono al Consiglio di fondazione. Il regolamento e le sue modifiche saranno sottoposte, per conoscenza, all'autorità di vigilanza sulle Fondazioni.

Art. 4 - Patrimonio della fondazione

- 1) Il patrimonio della fondazione consiste:
 - a) nella donazione iniziale di Fr. 500.- che la Fondatrice ha devoluto alla Fondazione;
 - b) in eventuali elargizioni della Fondatrice o di terzi;
 - c) in eventuali ulteriori eccedenze di natura attuariale o redditi del patrimonio della Fondazione.
- 2) L'intero patrimonio della Fondazione deve essere impiegato in ogni caso per conseguire lo scopo della Fondazione.



Art. 5 - Responsabilità

Gli impegni della Fondazione sono esclusivamente garantiti dal patrimonio di essa; è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte della Fondatrice e da parte dei soci.

Art. 6 - Organi della fondazione - Durata del mandato

1) Gli organi della fondazione sono il Consiglio di Fondazione e l'ufficio di revisione. Essi rimangono in carica per 4 anni e possono essere rieletti. Il mandato scade l'anno successivo al rinnovo del Comitato della Fondatrice.

Art. 7 - Consiglio di fondazione

1) Il Consiglio di Fondazione è composto di almeno tre membri che sono eletti dal Comitato della Fondatrice fra i soci di essa. Il Consiglio di Fondazione si costituisce a se stesso; designa le persone investite della firma in ogni caso collettiva a due.

2) Il Consiglio di Fondazione si riunisce, su invito scritto del Presidente, ogni qualvolta gli affari da trattare lo esigano. Almeno una volta l'anno.

3) Il Consiglio di Fondazione designa la Commissione di revisione, amministra il patrimonio della Fondazione, tratta tutti gli affari riguardanti la Fondazione, fa annualmente la relazione sull'attività svolta all'Assemblea generale della Fondatrice e rappresenta la Fondazione di fronte a terzi. Esso tiene un verbale delle sedute e delle deliberazioni.

Art. 8 - Commissione di revisione

La commissione di revisione controlla annualmente i conti della Fondazione e ne fa una relazione scritta all'attenzione del Consiglio di Fondazione.

Art. 9 - Scioglimento della Fondatrice

1) In caso di scioglimento della Fondatrice, il Consiglio di Fondazione decide se e fino a quando la Fondazione debba continuare, se debba fornire le medesime prestazioni ad una eventuale nuova associazione.

Art. 10 - Scioglimento della Fondazione

1) In caso di scioglimento della Fondazione, per termine dei fondi o per decisione della maggioranza dell'Assemblea della Fondatrice, dopo aver garantito eventuali impegni verso di terzi, la rimanenza dei fondi dovrà essere destinata al pagamento dei premi alla cassa centrale della FSFP.



Art. 11 - Spese

La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica salvo il rimborso delle spese vive.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni.

Bellinzona, 5 e 26 maggio 1997

Per la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia Sezione Ticino:

Il Presidente:
Michele SUSSIGAN

Il Segretario:
Sergio ZAPPA



Regolamento della fondazione cassa decessi della Federazione Svizzera dei Funzionari di polizia della Sezione Ticino

Art. 1 - Cerchia degli assicurati - Durata dell'assicurazione

Sono beneficiari tutti i membri attivi ed onorari della FSFP-TI dal momento e fintanto che essi pagano la quota sociale della FSFP-TI.

Art. 2 - Indennità

- 1) L'indennità di decesso diventa esigibile in caso di morte del beneficiario.
- 2) A partire dall'1.1.1998 l'indennità di decesso è fissata in Fr.1000.- ed è dovuta in qualsiasi caso di morte del beneficiario ad esclusione di decesso avvenuto nell'ambito del compimento di attività illecite.

Art. 3 - Aventi diritto

Il coniuge superstite o i beneficiari come all'ari. 7 del regolamento di Fondazione della Cassa decessi FSFP.

Art. 4 - Inalienabilità e impignorabilità.

Ogni cessione o costituzione in pegno del diritto all'indennità di decesso è nulla.

Art. 5 - Amministrazione della fondazione

L'amministrazione della Fondazione e l'esecuzione del presente Regolamento incombono al Consiglio di Fondazione.

Art. 6 - Entrata In vigore

Il presente regolamento entra in vigore H.1.1998.

Per il consiglio di fondazione:

Il Presidente:
SUSSIGAN Michele

Il Segretario:
ROTTA Federico



Statuti del Comitato di coordinamento sindacale (CCS)

I. Denominazione, sede e scopo

Articolo 1 – Denominazione

Il Comitato di coordinamento sindacale (in seguito CCS) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 del Codice civile svizzero. Ne possono far parte le associazioni di categoria dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino e dei docenti che accettano i presenti statuti.

Articolo 2 – Sede

La sede è presso il domicilio del Presidente.

Articolo 3 – Scopo

Il CCS è basato sui principi costituzionali della libertà di opinione e di associazione ed ha per scopo di sostenere gli interessi dei suoi membri:

- tutelando gli interessi morali, professionali e materiali degli associati;
- esaminando i problemi contrattuali e le rivendicazioni delle singole associazioni;
- partecipando ai gruppi di lavoro con il datore di lavoro;
- sottoponendo problemi e rivendicazioni alle istanze competenti

II. Membri, autonomia, acquisto e perdita della qualità di membri

Articolo 4 – Membri

Membri del CCS sono le singole associazioni indicate all'articolo 1 che hanno quale scopo la tutela degli interessi dei dipendenti pubblici.

Articolo 5 – Autonomia

Le singole associazioni conservano la loro autonomia. Esse sono comunque tenute a non ledere gli interessi dei perseguiti dalle altre associazioni componenti il CCS. Sono tenute ad informare la Direttiva delle loro iniziative di carattere generale.

Articolo 6 – Acquisto della qualità di membro

L'ammissione di ogni associazione avviene per decisione della direttiva sulla base di una domanda scritta.

Alla domanda dovrà essere allegata una copia degli statuti dell'associazione.



Articolo 7 – Perdita della qualità di membro

La perdita della qualità di membro avviene in seguito a dimissioni, espulsione o scioglimento dell'associazione.

Articolo 8 – Dimissioni

Le dimissioni possono essere inoltrate soltanto per il tramite di un anno civile, previa disdetta da inoltrarsi sei mesi prima alla direttiva.

Articolo 9 – Espulsione

Le associazioni che non adempiono agli obblighi statutari o che agiscono contro gli interessi sociali possono essere espulse con decisione della direttiva.

III. Quote sociali

Articolo 10 – Tassa

Per coprire le spese di funzionamento dell'associazione ogni membro versa una quota annua per ogni loro socio, stabilita dalla direttiva, ritenuto un massimo di fr.2.- (due).

IV. Organizzazione

Articolo 11 – Organi

Gli organi del CCS sono:

1. la Direttiva
2. i Revisori

Articolo 12 – La Direttiva

La direttiva si compone di due membri per ogni singola associazione, tra cui preferibilmente il Presidente.

Essa designa:

- il Presidente, eletto con mandato biennale e rieleggibile
- due vice-presidenti
- una/un cassiera/e
- una/un segretaria/o scelta/o tra i soci dei membri e ne stabilisce la retribuzione
- due revisori esterni

La Direttiva ha quali competenze l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri.



Articolo 13 – Convocazione

La Direttiva del CCS si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un membro. Può validamente deliberare se almeno la metà dei membri sono presenti.

Articolo 14 – Votazioni

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ogni membro dispone di un voto, a parità di voti decide il Presidente.

Le espulsioni vengono decise con una maggioranza dei 2/3 dei membri.

Articolo 15 – I revisori

Sono due e nel corso delle nomine statutarie presentano un rapporto sul consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

Articolo 16 – Rappresentanza

Nelle trattative con il Consiglio di Stato o con altri enti il CCS è rappresentato da una delegazione designata di volta in volta dalla Direttiva.

Il Presidente fa parte della delegazione.

Il CCS è rappresentato validamente con la firma individuale del Presidente o di uno dei due vicepresidenti.

V. Scioglimento, patrimonio

Articolo 17 – Scioglimento

Lo scioglimento del CCS è deciso da almeno 3/5 dei membri.

Articolo 18 – Patrimonio

In caso di scioglimento il patrimonio esistente sarà ripartito tra i membri in proporzione al numero dei loro soci.

VI. Disposizioni finali

Articolo 19 – Diritto suppletorio

A complemento dei presenti statuti valgono le norme del Codice civile svizzero.

Articolo 20 – Abrogazione

Gli statuti entreranno in vigore con l'accettazione dei membri ed abrogheranno gli statuti del 20 luglio 1989.



ASSOCIAZIONE MAGISTRATI FUNZIONARI IMPIEGATI E PENSIONATI DELLO STATO
(AMFIOS)

ASSOCIAZIONE FUNZIONARI FISCALI (AFF)

FEDERAZIONE SVIZZERA FUNZIONARI DI POLIZIA SEZIONE TICINO (FSFP)

SINDACATO AUTONOMO STATALI TICINESI (SAST)

SINDACATO INDIPENDENTI TICINESI (SIT) (sezione dipendenti cantonali)

LA SCUOLA (Associazione docenti liberali radicali ticinesi)

Bellinzona, 12 ottobre 2001